

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1373)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ZACCAGNINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1961

Adattamento del ruolo organico del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie alle disposizioni concernenti lo « Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 304 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, al personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie di cui al regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425.

Detto stato giuridico, avente effetto dal 1° maggio 1958, prevede tra l'altro, l'istituzione di nuove qualifiche e l'inquadramento di numerosi gruppi di personale in possesso dei determinati requisiti, in qualifiche diverse da quelle rivestite attualmente.

Le piante organiche in vigore del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, determinate, a suo tempo, sulla base del regolamento del personale delle Ferrovie dello

Stato, approvato col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, non consentono, però, la attuazione delle surriferite norme, essendo sprovviste delle nuove qualifiche e dei relativi posti d'organico occorrenti per il conseguimento del normale svolgimento in carriera di alcune categorie di personale e per provvedere alla sistemazione delle diverse situazioni del personale stesso, stabilite in singoli articoli dello stato giuridico.

Pertanto, in analogia al disposto dell'articolo 175, ultimo comma, dello stato giuridico per il personale delle Ferrovie dello Stato, con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge vengono determinate, tenuto conto delle effettive necessità, le nuove piante organiche per il personale delle Nuove costruzioni ferroviarie.

Tali piante sono state appunto determinate effettuando le opportune ripartizioni in

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relazione alle qualifiche previste dal nuovo stato giuridico, e i necessari spostamenti nell'ambito di singoli gruppi o categorie di personale e da un gruppo o categoria all'altro, e riducendo anche nella ripartizione stessa, il numero dei posti previsti dalle piante organiche in vigore ai posti attualmente occorrenti per far salvi i diritti di carriera del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie tuttora in servizio.

Con l'articolo 2 viene precisato che per le promozioni che verranno conferite in base alle piante organiche della annessa tabella A, dovranno osservarsi le modalità stabilite dal citato stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato nei riguardi del personale proveniente dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi del regio decreto 4 agosto 1924, n. 1262, mentre si provvede a conservare, al personale facente parte del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie, ma proveniente dall'Amministrazione dei lavori pubblici, la qualifica nonchè il trattamento di

cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, giusta quanto dispone il regio decreto 25 marzo 1926, n. 548.

Con l'articolo 3 viene provveduto, facendo salvi i diritti di carriera del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie alla soppressione dei posti che risulteranno vacanti, in dipendenza della graduale eliminazione del personale stesso per i collocamenti a riposo, promozioni eccetera, nelle piante organiche previste dalla tabella A allegata alla presente legge, senza comportare alcun aumento di posti in altri ruoli.

Con l'articolo 4 vengono invece portate in aumento ai posti previsti nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, soltanto i residui posti stabiliti nella tabella C allegata alla citata legge n. 675, non ancora trasferiti nei ruoli suddetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli organici del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie, sono sostituiti, con effetto dal 1° maggio 1958, da quelli stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge.

Il personale che eventualmente risulti in eccedenza ai posti delle rispettive qualifiche, è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento per effetto delle vacanze verificatesi per promozioni e per cessazioni dal servizio.

Art. 2.

Le promozioni del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie cui è stato conservato il trattamento giuridico ed economico nonchè l'avanzamento in carriera dell'Amministrazione ferroviaria in virtù dell'articolo 304 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferite con l'osservanza delle modalità stabilite dagli articoli 72 e seguenti e dell'allegato n. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, sostituito al Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato il Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.

Il personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie non proveniente dall'Am-

ministrazione delle Ferrovie dello Stato conserva le qualifiche dell'Amministrazione dei lavori pubblici, nonchè il trattamento giuridico ed economico di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I posti di organico che per effetto della graduale eliminazione del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie risulteranno vacanti nelle piante organiche di cui alla annessa tabella A a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno soppressi cominciando dalle qualifiche meno elevate solo quando i posti resisi vacanti non potranno più essere coperti per mancanza di personale che possa, per qualsiasi motivo, acquisire titolo per concorrere alla promozione alle qualifiche superiori.

I posti soppressi non comporteranno alcun aumento di posti in altri ruoli.

Art. 4.

I posti di organico del ruolo ad esaurimento del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, da portare in aumento nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e dei ruoli del Genio civile ai sensi degli articoli 2 e 4 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 675, risultano dalla allegata tabella B.

TABELLA A

PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE (ad esaurimento) DEL RUOLO DELLE
NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

1) CARRIERA DEL PERSONALE DIRETTIVO

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
670	Ispettori Capi Superiori	7
500	Ispettori Capi	17
402	Ispettori principali	3
342	Ispettori di 1 ^a classe	3
289	Ispettori	
Totale		30

2) CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO DEGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
402	Segretari Superiori di 1 ^a classe	6
402	Segretari Tecnici Superiori di 1 ^a classe	
342	Segretari superiori	12
342	Segretari Tecnici superiori	
240	Coadiutori Capi	17
240	Coadiutori Tecnici Capi	
Totale		35

3) CARRIERA DEL PERSONALE ESECUTIVO DEGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
285	Applicati Capi	12
285	Applicati Capi Tecnici	
240	Applicati principali	18
240	Applicati tecnici principali	
212	Applicati	
212	Applicati tecnici	
180	Aiuto applicati	
180	Aiuto applicati tecnici	
Totale		30

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEGLI UFFICI

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
184	Aiutanti	6
174	Uscieri Capi	9 (1)
163	Uscieri	23 (2)
	Totale	38

5) CARRIERA DEI DIRIGENTI TECNICI

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
402	Capo Tecnico sovrintendente	1
357	Capo Tecnico superiore	1
311	Capo Tecnico principale	1
260	Capo Tecnico di 1 ^a classe	} 5 (3)
234	Capi tecnici	
	Totale	8 (4)

6) OPERAI

Coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
197	Operaio specializzato	1
183	Operaio qualificato di 1 ^a classe	1
	Totale	2

(1) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di Commesso *ad personam*.

(2) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di uscieri di 1^a classe *ad personam*.

(3) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di Capo Tecnico di 1^a classe *ad personam*.

(4) A carico di tale quantitativo di posti sono anche da considerare i dipendenti rivestiti della qualifica di Sotto Capo tecnico *ad personam*.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

TABELLA INDICANTE I POSTI DA PORTARE IN AUMENTO NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL GENIO CIVILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGIO DECRETO 11 LUGLIO 1941, N. 675, IN DIPENDENZA DELLA GRADUALE RIDUZIONE DEL RUOLO DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE

POSTI DA PORTARE IN AUMENTO NEI RUOLI

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE			DEL GENIO CIVILE		
Coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti da portare in aumento	Coef- ficiente	QUALIFICA	Numero dei posti da portare in aumento
PERSONALE DIRETTIVO					
670	Ispettori Generali	1	670	Ispettori Generali	1
500	Direttori di Divisione	2	500	Ingegneri Capi	7
402	Direttori di Sezione	3	402	Ingegneri Superiori	12
PERSONALE ESECUTIVO					
271	Archivisti Capi	2	271	Archivisti Capi	5
229	Primi archivisti	5	229	Primi archivisti	14
PERSONALE AUSILIARIO					
173	Commessi	2	173	Commessi	8
159	Uscieri Capi	3	159	Uscieri Capi	6
151	Uscieri	11	151	Uscieri	19